

## DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 25 luglio 1983

sull'adesione della Comunità alla convenzione sulla pesca e sulla conservazione delle risorse biologiche nel mar Baltico e nei Belt, modificata dal protocollo della conferenza dei rappresentanti degli Stati parti contraenti della convenzione, firmato a Varsavia l'11 novembre 1982

(83/414/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione <sup>(1)</sup>,

visto il parere del Parlamento europeo <sup>(2)</sup>,

considerando che la gestione e la conservazione delle risorse biologiche nel mar Baltico e nei Belt rendono necessaria una regolamentazione a livello internazionale;

considerando che a questo scopo il 13 settembre 1973 è stata firmata a Danzica una convenzione sulla pesca e sulla conservazione delle risorse biologiche nel mar Baltico e nei Belt, qui di seguito denominata «convenzione di Danzica», che è entrata in vigore il 28 luglio 1974;

considerando che la Comunità ha competenza per l'adozione di misure di conservazione delle risorse biologiche del mare, con decisione autonoma ma anche mediante impegni contrattuali assunti con paesi terzi e nel quadro di organizzazioni internazionali;

considerando che i due Stati membri che sono parti contraenti della convenzione di Danzica, nella fattispecie il Regno di Danimarca e la Repubblica federale di Germania, nel 1977 hanno presentato al governo polacco, depositario della convenzione, proposte per l'emendamento di quest'ultima al fine di permettere l'adesione della Comunità;

considerando che l'11 novembre 1982 le parti contraenti della convenzione di Danzica hanno firmato un protocollo contenente proposte di emendamento della convenzione e, fra l'altro, la suddetta proposta tedesco-danese;

considerando che questi emendamenti entrano in vigore novanta giorni dopo che il governo depositario ha

ricevuto da tutte le parti contraenti la notifica dell'accettazione degli stessi; che dopo la suddetta entrata in vigore la Comunità può aderire alla convenzione di Danzica;

considerando che, per contribuire alla conservazione delle risorse biologiche nell'area regolamentata dalla convenzione di Danzica e nella quale i pescatori comunitari esercitano la loro attività, è necessario che la Comunità aderisca alla convenzione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

È approvata dalla Comunità l'adesione della Comunità economica europea alla convenzione sulla pesca e sulla conservazione delle risorse biologiche nel mar Baltico e nei Belt, modificata dal protocollo della conferenza dei rappresentanti degli Stati parti contraenti della convenzione, firmata a Varsavia l'11 novembre 1982.

I testi della convenzione e del protocollo sono acclusi alla presente decisione.

*Articolo 2*

Ai sensi dell'articolo XVIII della convenzione, il presidente del Consiglio deposita lo strumento di adesione presso il governo della Repubblica popolare di Polonia <sup>(3)</sup>.

*Articolo 3*

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, addì 25 luglio 1983.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

C. SIMITIS

<sup>(1)</sup> GU n. C 117 del 30. 4. 1983, pag. 4.

<sup>(2)</sup> Parere reso l'8 luglio 1983 (non ancora pubblicato nella GU).

<sup>(3)</sup> Per quanto riguarda la Comunità, la data di entrata in vigore della convenzione sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* a cura del segretariato generale del Consiglio.